


Pubblicato il 25/09/2017

N.
N.

REG.PROV.CAU.
/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale del 2017, proposto da:

rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

— , rappresentati
 e difesi dagli avvocati — , con
 domicilio eletto presso lo studio — in Roma, viale
 Gorizia, 14;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III
 n. 6000/2017, resa tra le parti, concernente per l'accertamento del
 diritto di parte ricorrente di ottenere l'abilitazione come professore
 universitario di
 seconda fascia, o in via subordinata, di ottenere la rivalutazione e il
 riesame del
 proprio curriculum vitae per l'accertamento dell'esistenza dei titoli
 idonei per
 ottenere l'abilitazione per il settore concorsuale 11/B1 "Geografia"
 anche a titolo
 di risarcimento in forma specifica.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione
 dell'Universita' e della Ricerca e di — e di
 — e di —

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2017 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia e Davide Di Giorgio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

- rilevato che, come peraltro evidenziato dalla stessa ordinanza impugnata, le esigenze prospettate dal ricorrente anche nella presente sede cautelare possano essere soddisfatte attraverso una sollecita fissazione dell'udienza di merito del ricorso, ai sensi dell'articolo 55, comma 10 del c.p., anche al fine del necessario approfondimento in merito alla valutazione dei valori soglia ed alla correttezza della procedura.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie l'istanza ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di trattazione del merito in primo grado.

ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Marco Buricelli, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Davide Ponte

IL PRESIDENTE

Sergio Santoro

IL SEGRETARIO